Comune di Padova

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

°°°

Approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 26 marzo 2007
Modificato con deliberazione consiliare n. 32 del 25/02/2008
Modificato con deliberazione consiliare n. 32 del 28/06/2012
Modificato con deliberazione consiliare n. 53 del 04/08/2014
Modificato con deliberazione consiliare n. 80 del 13/11/2023
Modificato con deliberazione consiliare n. 92 del 09/12/2024

Articolo 1
ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

1. Il Comune istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, abbiano domicilio fiscale nel Comune di Padova. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dall'art. 1 del D. Lgs N. 360 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni

Articolo 2
DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale, che non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall'art. 1, comma 142, lett. A) della Legge n. 296 del 27.12.2006, è differenziata, secondo criteri di progressività del sistema tributario, esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l'IRPEF è così determinata [1]:

Scaglioni di Reddito	Aliquota %
Da € 0 a € 15.000	**0,78**
Da € 15.001 a € 28.000	**0,78**
Da € 28.001 a € 50.000	**0,79**
Oltre € 50.000	**0,80**

2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, della citata Legge n. 296/2006;

3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito www.finanze.gov.it come previsto dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

Articolo 2bis
ESENZIONI

1. L'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, non supera l'importo di euro 15.000,00 (quindicimila).

2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di euro 15.000,00 (quindicimila) l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando al reddito imponibile complessivo l'aliquota corrispondente a ciascun scaglione di reddito.

Articolo 3
VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Articolo 4
RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

1 Modificato con deliberazione consiliare n. 92 del 09/12/2024